

## NORMATIVA

### **Tassazione delle provvigioni degli incaricati alla vendita**

#### ***D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di imposte sui redditi)***

L'art. 25 bis disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti l'attività di intermediazione commerciale: per quanto riguarda gli incaricati alla vendita a domicilio (non inquadrati come agenti di commercio) la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. L'aliquota della suddetta ritenuta è commisurata a quella del primo scaglione IRPEF. Tali redditi non sono soggetti a dichiarazione.

### **Previdenza degli incaricati alla vendita**

#### ***Legge 8 agosto 1995, n. 335 e Legge 24 novembre 2003, n. 326 (riforma del sistema pensionistico)***

L'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 introduce un contributo previdenziale per i soggetti che esercitano attività professionale, per chi ha redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per gli incaricati alla vendita a domicilio (non agenti di commercio). Tali soggetti devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata INPS; il contributo previdenziale è per un terzo a carico dell'incaricato e per due terzi a carico dell'impresa mandante. La Legge 326/2003 ha poi stabilito all'art. 44, comma 2, che a decorrere dal 1.1.2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alla vendita a domicilio sono iscritti alla Gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad euro 5.000.